



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME**  
PROVINCIA DI SIENA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 68 del 30/12/2020

---

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020 - APPROVAZIONE**

---

L'anno duemilaventi, il dì trenta del mese di dicembre alle ore 21.25 nella sala del Palazzo Comunale, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento disposte dal Sindaco con decreto n. 7/2020, dietro invito del Sindaco in data 24.12.2020 Prot.n. 21.340, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione in diretta streaming.

Presiede la seduta il Sindaco Andrea MARCHETTI collegato in videoconferenza. Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 ed assenti sebbene invitati n.1 come segue:

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
Marchetti Andrea	X		De Santi Mariachiara	X	
Rocchi Damiano	X		Meniconi Davide	X	
Nardi Fabio	X		Piccinelli Paolo	X	
Giulianelli Rossana	X		Mucci Luisa	X	
Loscalzo Rita		X	Chierchini Gianluca	X	
Giorni Stefano	X		Chiezzi Alessandra	X	
Ballati Laura	X				

Assiste il Segretario Comunale Luana Della Giovampaola, presente in sede e collegato in videoconferenza, incaricato della redazione del processo verbale.



**COMUNE DI CHIANCIANO  
TERME  
PROVINCIA DI SIENA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

***RICHIAMO DELLA NORMATIVA TARI E ARERA***

**VISTO** il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**"*

**VISTO** che il Comune di Chianciano Terme si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 che consente di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarà portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo

**VISTO** l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

**VISTO** il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

***LE FUNZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE***

**DATO ATTO** che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"Ente territorialmente competente"

**RILEVATO** che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori

- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi

**ACCLARATO** che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *“L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”*

**DATO ATTO** pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA

#### *INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI DELLE SINGOLE PARTI DEL SERVIZIO RIFIUTI*

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità.

**PRESO ATTO** che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

- a. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.):* nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud
- b. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici:* nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali “meri prestatori d'opera”,
- c. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana):* nelle singole Amministrazioni comunali

## VALIDAZIONE DEI DATI FORNITI DAL GESTORE SEI TOSCANA

**CONSIDERATO** che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che *"consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*

**PRESO ATTO** che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2018 e 2020) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica

**DATO ATTO** che con Nota prot. 24151 del 09.10.2020 SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2018 e 2020, redatto in applicazione dell'MTR ARERA, sul quale si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore

**VISTA** la Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 30 del 18.12.2020 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana, trasmessa in data 27.11.2020 dal Terzo Validatore, relativa sia all'esercizio 2018 ai fini del Conguaglio, sia all'esercizio 2020, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:

- per l'esercizio 2018 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.545.793,2 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.172.874,59, superiore per € 6.514.302 (+5,63%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio
- per l'esercizio 2020 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 549.591,86 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 125.849.200,12, superiore per € 6.088.985 (+5,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio

### *EFFETTI DELLO SHARING DEI PROVENTI DA RECUPERI*

**VISTO** l'art. 2.2 dell' MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR

**VISTA** la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 23 del 25.09.2020 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing, da applicare al valore lordo dei proventi da recuperi pari nel 2020 a € 9.653.397,77, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.901.015,65, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe

**RILEVATO** che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 6.752.382,12 non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2020 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2020 a € 119.096.818, superiore per € 9.319.917, pari all' 8,49 %, a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio come approvato con la delibera N. 20/2020, che ammontava a € 109.776.901

**DATO ATTO** che per l'esercizio 2018 l'applicazione del fattore di sharing dei proventi ai Comuni di ATO Toscana Sud porta invece ad una retrocessione a favore del Gestore di entità del tutto marginale se non anche in molti Comuni azzerata

### *RIPARTIZIONE COMUNALE DEL PEF D'AMBITO SEI TOSCANA*

**VISTO** il prospetto allegato 1 alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2020"

**CONSIDERATO** che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario"
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
  - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
  - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario

**VISTA** la Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 23 del 25.09.2020 con la quale:

- si è proceduto alla determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2018 e 2020)
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2020 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2020 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio come approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N.20/2020 (Allegato n.6a), come indicato alla voce (D) del Prospetto Allegato 1

**RILEVATO** che il predetto criterio di ripartizione tra i Comuni dei costi complessivi del gestore SEI Toscana, basato su parametri commisurati ai corrispettivi calcolati secondo il Contratto di servizio, consente di preservare la valenza del Piano dei Servizi Esecutivo concordato tra il Gestore e le Amministrazioni comunali quale strumento principale di determinazione del Corrispettivo a carico delle singole amministrazioni per i servizi prestati di SEI Toscana, pur con i meccanismi di graduale adeguamento nel tempo delle tariffe previsti dall'MTR ARERA

**CONSIDERATA** la rilevanza nell'esercizio 2020 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 125.849.200,12, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.653.397,77, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1

#### *CALCOLO PER COMUNE DEL CORRISPETTIVO D'AMBITO ARERA 2020 ANTE CONGUAGLIO E LIMITI*

**RILEVATO** che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2020 ammonta per il Comune di Chianciano Terme al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1 alla presente Delibera

**VISTA** la Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 31 del 18.12.2020 nella quale si precisa che nell'Ambito Toscana Sud si è ritenuto di non caricare sul PEF 2020 gli oneri aggiuntivi sostenuti dal Gestore a seguito dell'emergenza da COVID-19, in quanto oggetto di una distinta procedura di rimborso con fondi della Protezione Civile

#### *CALCOLO PER COMUNE DEL CONGUAGLIO 2018 IN BASE AL COEFFICIENTE DI GRADUALITÀ*

**VISTO** il prospetto allegato 2 alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020"

**VISTO** l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021

**RILEVATO** che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Chianciano Terme la differenza tra il ricalcolo del Corrispettivo d'Ambito comunale 2018 secondo l'MTR ARERA (riga L dell'Allegato 2), rispetto all'omologo valore a suo tempo calcolato secondo il Contratto di Servizio ai fini della TARI 2018 (riga M dell'Allegato 2), è pari al Conguaglio Lordo ARERA 2018 il cui importo, al netto delle detrazioni per finanziamenti regionali, è indicato nella riga (N) dell'Allegato n.2

**VISTO** l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "coefficiente di gradualità" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune in un intervallo compreso tra un minimo del 10% ed un

massimo del 90%, quale somma dei valori dei tre seguenti parametri, ciascuno dei quali valorizzato anche in base al posizionamento del Comune rispetto ai fabbisogni standard:

- $\gamma_1$ , valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_2$ , quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_3$ , determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente

**VISTA** la Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 26 del 13.11.2020 con la quale sono stati determinati per ciascun Comune i Coefficienti di gradualità, in applicazione dei criteri stabiliti con la Delibera dell'Assemblea N. 23 del 25.09.2020 e tenuto conto del posizionamento del Comune rispetto ai fabbisogni standard, pervenendo a quantificare il Coefficiente di gradualità del Comune di Chianciano Terme nel valore indicato alla riga (U) dell'Allegato n.2

**CONSIDERATO** che, applicando al Conguaglio Lordo di cui al rigo (N) il predetto valore del Coefficiente di gradualità, il Conguaglio netto relativo all'esercizio 2018 è pari per il Comune all'importo indicato alla riga (V) dell'Allegato n.2

**RITENUTO** di dilazionare in 4 esercizi il valore del conguaglio, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA

**RILEVATO** che, comprendendo la rata di competenza del Conguaglio 2018, il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2020 è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato n. 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2019 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1

#### *CALCOLO PER COMUNE DEL CORRISPETTIVO D'AMBITO ARERA 2020 POST LIMITI*

**VISTO** l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC)
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore.

**VISTA** la Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 31 del 18.12.2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire per la determinazione del Limite massimo di crescita per l'esercizio 2020 per i singoli Comuni dell'Ambito, in funzione dei servizi programmati nel rispettivo Piano dei Servizi Esecutivo per l'esercizio 2020 redatto ai sensi del Contratto di Servizio, approvando di conseguenza il valore del Limite per ciascun Comune

**APPURATO** che il Limite di crescita approvato dall'Assemblea d'Ambito con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 31/2020 per il Comune di Chianciano Terme pari alla percentuale indicata al punto (AA) dell'Allegato 1, è superiore al predetto incremento del Corrispettivo d'Ambito ARERA 2020 rispetto al Corrispettivo 2019, che resta quindi confermato

#### *DETRAZIONI PER FINANZIAMENTI REGIONALI*

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, tra cui la detrazione per finanziamenti regionali nell'importo stabilito dalla Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 19 dell'11.09.2020 per ciascun Comune, ripartendo l'ammontare complessivo disponibile di € 1.262.240 in funzione dei risultati ottenuti e degli investimenti programmati nello sviluppo della raccolta differenziata

**RILEVATO** che la detrazione per finanziamenti regionali attribuita nel 2020 al Comune di Chianciano Terme dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 19/2020 ammonta all'importo indicato alla riga (AH), che si confronta con la detrazione applicata nell'esercizio 2019, comprensiva anche della detrazione per i disservizi, imputabili alla responsabilità di SEI Toscana, rilevati nell'agosto 2018 in alcuni Comuni

**APPURATO** pertanto che, al netto delle detrazioni per finanziamenti regionali, il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2020, comprensivo della prima rata del Conguaglio 2018, ammonta a € 1.545.991,00 con un incremento di € 98.602,00, pari al 6,812% rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2019 (post detrazioni) calcolato secondo il Contratto di Servizio

#### *COSTI DEL PEF 2020 DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE*

**VISTO** il prospetto allegato 3 alla presente delibera "PEF 2020 Dati di diretta competenza comunale"

**VISTO** che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2020, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività)
- b) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA

**DATO ATTO** che con Nota Prot. 16892 del 15.10.2020, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2020, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante

**VISTA** la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito N. 32 del 18.12.2020 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua, secondo i seguenti criteri:

- per i servizi opzionali interni al perimetro di regolazione ARERA si è verificato che l'importo previsto sul PEF 2020 non fosse superiore a quello dell'esercizio precedente, salvo che l'eccedenza non fosse interamente compensata da una riduzione degli altri costi di diretta competenza comunale
- per i servizi opzionali esterni al perimetro di regolazione ARERA è stato riconosciuto nel PEF 2020 l'importo indicato dall'Amministrazione comunale, nell'assunto fosse pari a quello stanziato a tale scopo nell'esercizio 2019
- per i costi dei servizi gestiti in economia dal Comune o comunque da esso sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti si è verificato che l'importo complessivamente previsto sul PEF 2020 non eccedesse i Limiti percentuali di crescita stabiliti per il Corrispettivo d'Ambito
- per gli accantonamenti su crediti TARI e TIA si è verificato che il loro importo non superi l'80% dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, mentre è riservata alle Amministrazioni comunali la competenza esclusiva in materia accertamento delle perdite su Crediti TARI o TIA risultati definitivamente inesigibili, per la parte eccedente i fondi rischi costituiti

**ACCERTATO** che i costi del PEF 2020 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito N. 153/2020, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato n. 3

#### *TOTALE COSTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DEL COMUNE*

**VERIFICATO** che, sommando il Corrispettivo d'Ambito ai costi di diretta competenza comunale, il totale dei costi del PEF 2020 ammonta per il Comune di Chianciano Terme a € 2.012.338,00 con una crescita rispetto al PEF dell'esercizio 2019 di € 25.236, pari al 1,27% , percentuale non superiore al Limite di crescita calcolato per il Corrispettivo d'Ambito

**CONSIDERATO CHE** l'Autorità d'Ambito in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea N. 33 del 18.12.2020, nella persona del Direttore Generale dell'Autorità determinerà il Piano Economico finanziario 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Chianciano Terme, precisando altresì che il PEF 2020 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione

**VISTO** il prospetto allegato 4 alla presente Delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Chianciano Terme

**RILEVATO** che il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Chianciano Terme, come messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito, è pari a €

2.012.338,00 di cui € 612.985,00 riferibili alle componenti di parte Fissa e € 1.399.353,00 alle componenti di parte Variabile

### *DETRAZIONI DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE*

**VISTO** l'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 02/2020 nel quale si dispone che dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate di diretta competenza comunale:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente

**VISTA** la Determina N. 153/2020 del Direttore Generale dell'Autorità con la quale si è proceduto ad una ricognizione dei costi delle detrazioni di competenza comunale come trasmessi dalle Amministrazioni ed oggetto della Validazione svolta dall'Autorità

**DATO ATTO** che con la predetta Nota prot. 16892 del 15.10.2020 trasmessa all'Autorità d'Ambito, l'Amministrazione comunale ha comunicato le detrazioni di propria competenza relativi all'esercizio 2020, come rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato n. 3, a cui aggiungere anche le detrazioni per finanziamenti regionali sopra riportate

**RILEVATO** pertanto che dal predetto importo complessivo dei Costi del PEF 2020 possono essere scomutate le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 per € 48.903,00

### *ESITO FINALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DEL COMUNE*

**VISTO** il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone l'esito finale del PEF 2020 del Comune di Chianciano Terme,

**RILEVATO** che al netto delle detrazioni il valore complessivo del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 del Comune di Chianciano Terme è pari a € 1.963.436,00

**VISTO** l'art. 2 dell'MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile

**VISTO** l'art. 3 dell'MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa

**VISTO** l'esito, come rappresentato nell'Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile

### *ALTRI ELEMENTI ISTRUTTORI*

**VISTO** il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio rifiuti

**VISTA** la scheda richiamata nella Nota Prot. n. 5789 del 06.11.2020 dell’Autorità d’Ambito, da cui risulta che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti, pari a € 411,00, è inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell’art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, pari a €449,00

**VISTA** la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2020 predisposta dal Gestore, di cui all’Allegato 6

Tutto ciò premesso;

*(il testo integrale degli interventi è conservato sul supporto informatico in atti).*

Illustra l’argomento l’Assessore Damiano Rocchi che precisa che il tema è molto complesso. A seguito del Covid-19 sono state approvate le tariffe TARI con il P.E.F. del 2019. Nel 2020 l’applicazione del metodo ARERA ha comportato un incremento del PEF comunale dell’8,6%, che corrisponde ad oltre euro 90.000,00 rispetto all’anno precedente, nonostante, a causa della pandemia, ci sia stata una contrazione nella produzione dei rifiuti. Il metodo ARERA riconosce al gestore una parte delle vendite dei rifiuti alla piattaforma che invece in passato veniva riconosciuta ai Comuni. In sede di assemblea dell’ATO il Comune di Chianciano Terme si è astenuto dal voto ed anche altri Comuni hanno manifestato il loro malcontento con l’astensione. Da un punto di vista amministrativo l’approvazione del PEF 2020 con l’applicazione di questa metodologia è un atto dovuto, ma sul piano politico il Comune di Chianciano Terme darà battaglia.

Il Consigliere Paolo Piccinelli condivide le riflessioni dell’Assessore Rocchi e condivide l’astensione dal voto del Comune di Chianciano Terme in sede di assemblea dell’ATO. Anticipa il voto contrario del Gruppo consiliare di minoranza che non è espresso nei confronti dell’Amministrazione comunale ma nei confronti dell’applicazione della metodologia ARERA, che ha determinato un aumento del PEF in un periodo di minor produzione di rifiuti. Si dichiara disponibile ad appoggiare l’ Amministrazione comunale contro ARERA ed ATO.

Al termine degli interventi il Sindaco mette in votazione la proposta iscritta al punto n. 10 dell’ordine del giorno con il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 12  
Favorevoli: n. 8  
Contrari: n. 4 (P. Piccinelli, L. Mucci, G. Chierchini, A Chiezzi)

Visto l’esito della votazione a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano ed in modo palese;

## DELIBERA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 3) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2020 del Comune di Chianciano Terme, e i relativi criteri di calcolo, come ampiamente illustrato nelle premesse;
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2018 del Comune di Chianciano Terme, e i relativi criteri di calcolo, come ampiamente illustrato nelle premesse;
- 5) di dilazionare in 4 esercizi il valore del conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA;
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall'Ente Territorialmente competente;
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Chianciano Terme, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud ad esito delle sue determinazioni che, nelle more della finale approvazione di ARERA, sono comunque già efficaci ai fini della TARI;
- 8) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente Delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2020 del servizio rifiuti del Comune di Chianciano Terme, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;
- 9) di prendere atto l'Autorità d'Ambito provvederà:
  - ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2020
  - ad informare tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2020 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- 10) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- 11) di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2020 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

12)di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza.

### **Allegati**

- Allegato 1: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 202
- Allegato 2 Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020
- Allegato 3: Prospetto di dettaglio delle componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall’Ente Territorialmente competente
- Allegato 4: Prospetto delle voci del PEF ARERA 2020, redatto secondo il modello “Appendice 1” allegato alla delibera ARERA 443/2019,
- Allegato 5: Esito finale del PEF 2020 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile
- Allegato 6: Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2020 predisposta dal Gestore

# COMUNE DI CHIANCIANO TERME

## PROVINCIA DI SIENA

### PARERI DI REGOLARITA'

#### Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

**Servizio** Servizio Finanziario\\Servizio Economico Finanziario

**OGGETTO:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020 - approvazione

#### **Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio  
Mariella Spadoni

#### **Parere di regolarità contabile:**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio  
Mariella Spadoni

#### **Dati relativi alla seduta**

Seduta del 30/12/2020 Deliberazione n. 68

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME  
PROVINCIA DI SIENA**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Luana Della Giovampaola

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

In data odierna la presente deliberazione:

- ❖ viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale  
Luana Della Giovampaola

Chianciano Terme 12/01/2021

---

**ESECUTIVITÀ**

- ❖ **La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)**
- ❖ E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale  
Luana Della Giovampaola

---

*Le firme in formato digitale sono state apposte sul presente atto originale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.*